



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 - 44030 - Riva del Po - loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



Verbale n. 51 del 14 settembre 2022

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI GC N. 78/2022 "CESSIONE DI UNA QUOTA DI CAPACITA' ASSUNZIONALE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI"

In data 13 settembre 2022, il Revisore dei Conti ha ricevuta la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 78/2022 ad oggetto "CESSIONE DI UNA QUOTA DI CAPACITA' ASSUNZIONALE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI",

Visti

- la deliberazione di C.C. n. 65 in data 29/12/2021 (e ss.mm.ii.), dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di C.C. n. 66 in data 29/12/2021 (e ss.mm.ii.), dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 1 in data 05/01/2022 (e ss.mm.ii.), dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, per il triennio 2022-2024;
- la delibera di Giunta Comunale n.4 del 2701/2022 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Performance 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2022, esecutiva ai sensi di - legge, con cui è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2021;
- la deliberazione di Giunta n. 68 dell'08/09/2022 con cui è stato aggiornato il Piano Triennale 2022-2024 dei Fabbisogni del Personale del Comune di Riva del Po di cui allegato 3;

Visti

- i documenti allegati alla menzionata proposta di delibera n. 78/2022 del 13.09.2022;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organismi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che anche i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed, in particolare, l'art. 6;
- l'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quarter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni valevole per le Unioni dei Comuni;
- l'art. 33 "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale al comma 2 testualmente recita: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di*

revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”;

- il Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020 nonché la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A08/06/2020) con i quali si è giunti al completamento del nuovo impianto normativo in materia di facoltà assunzioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii.;
- che tale nuovo impianto normativo risulta applicabile solo ai comuni e non alle Unioni;
- l'art. 1 comma 229, L. 208/2015 in tema di possibilità assunzionali delle Unioni;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, come modificato, da ultimo, dalla L.n. 26/2019;
- la L. 26 del 28/03/2019 di conversione del D.L. n.4/2019 che ha introdotto il comma 5-sexies all'articolo 3 del d.l. 90/2014 il quale ha previsto che “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;
- l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, comma 5, che prevede che fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale;
- l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 32 del D.lgs.267/2000 introdotto con l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce la possibilità per i comuni di cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte;
- il comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i. in relazione al limite della spesa per lavoro flessibile che, in particolare, specifica: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 in tema di salario accessorio;

Considerato

- che il Comune di Riva del Po ha conferito diverse funzioni all'Unione Terre e Fiumi tra cui la gestione delle risorse umane e la Polizia Locale;
- che l'Unione deve procedere all'assunzione di un agente di polizia locale Cat. C1 necessario per adeguare il numero degli agenti agli standard stabiliti dalla Regione e che la sua capacità assunzionale risulta insufficiente per € 25.735,73;
- che gli enti partecipanti all'Unione Terre e Fiumi intendono approvare la cessione di capacità assunzionale all'Unione stessa, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 32 del D.lgs.267/2000 introdotto con l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nonché della possibilità di cedere tra enti parte del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;

Vista la deliberazione n. 5/2022 della Corte dei Conti del Veneto nella quale ha indicato le corrette modalità operative per addivenire alla cessione delle capacità assunzionali dei Comuni virtuosi all'Unione di cui fanno parte;

Visti

- il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.LGS. n. 118/2011;
- il D.LGS. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.LGS. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.LGS. n. 267/2000 (TUEL);

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico

Esprime

parere favorevole, per quanto di sua competenza, alla delibera di G.C. n. 78/2022 avente ad oggetto "CESSIONE DI UNA QUOTA DI CAPACITA' ASSUNZIONALE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI".

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E' QUELLA DELL'ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente nella sede del revisore.

Vigarano Mainarda, 14 settembre 2022

Dott. Filippo Castellan